



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. 784/2021
Depositata il 7 OTT 2021
R.G. n. 99/21 Cron. n. 2851/21

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente rel.
Dott. Valeria Vaccari	Consigliere
Dott. Marcella Angelini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 99 / 2021 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 10 / 13.1.2021,
avente ad oggetto: riconoscimento A.N.F. extracomunitari,
posta in decisione all'udienza collegiale del 5.10.2021,

promossa da:

Diop El Hadji Lamine

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Davide Baiocchi in
Ravenna

- appellante

nei confronti di:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Anna Paola Ciarelli, Renato Vestini ed Oreste
Manzi ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale I.N.P.S. in Bologna

- appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti
trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì, adito in funzione di Giudice del
lavoro e della previdenza, ha respinto, compensate le spese processuali, la domanda
proposta da Diop El Hadji Lamine - cittadino senegalese titolare di permesso di

soggiorno di lungo periodo, lavoratore subordinato in Italia dal 1.8.2011 - volta all'accertamento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 1.1.2018 / 30.6.2019, oltre che in relazione al coniuge e ai due figli residenti in Italia (come in atto fruito), anche in relazione agli ulteriori quattro figli residenti in Senegal, *"alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani"*, stante *"l'applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria Self-executing 2003/109/CE in materia di assistenza"* - domanda rigettata in sede amministrativa sul rilievo che il richiedente era privo della cittadinanza italiana e i familiari residenti fuori dal territorio comunitario - con condanna dell'INPS a corrispondergli al predetto titolo la somma netta di € 9'045,48, oltre accessori, ed oltre alle somme medio tempore maturande.

Il primo Giudice ha rilevato, in sintesi e salvo ritrascrizione, a fini motivazionali ex art. 118 d.a.c.p.c., di sentenza di merito conforme (Tribunale di Ravenna n. 250 / 2020), che *"gli assegni per il nucleo familiare che l'interessato rivendica non possono essergli accordati, a prescindere da ogni questione inerente al rispetto della normativa eurolunitaria in materia, in difetto di ogni allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferibile non solo a sé ma anche al nucleo familiare, trattandosi, tra gli altri, di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza va in ogni caso verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. Il dato, rilevante ai sensi del comma 9 dell'art. 2 del d.lgs. n. 69 / 1988 ("Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti ..."), non è nemmeno dedotto in ricorso (così che nemmeno potrebbe ipotizzarsi un difetto di contestazione da parte dell'Istituto). E si noti che tra i redditi da considerare vi è anche quello del coniuge (presente stando al ricorso) che fa parte del nucleo ai sensi del comma 6 dell'art. 2 cit."*.

Col presente appello Diop chiede *"in via pregiudiziale, rinviare la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottoponendo il seguente quesito: "se una prestazione come quella prevista dall'art. 2 della legge n. 153 / 1988, denominato "assegno al nucleo familiare" costituisca una prestazione assistenziale essenziale ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n. 2003 / 109 CE così come stabilito nella sentenza della CGUE resa in data 25.11.2020 nella causa n. C-303/19"; in caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003 / 109 / CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020, causa C- 303/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dall'orientamento del Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro, recepito ex art. 118 c.p.c. dal Tribunale di Forlì, sezione Lavoro. Differentemente da quanto consentito al cittadino italiano e come disposto dall'art. 2, comma 9 D.L. n. 69 / 1988 (in materia di ANF), la citata pronuncia di merito preclude al lavoratore di paese terzo e titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residente sul territorio Nazionale, di poter dimostrare la sussistenza del requisito reddituale del proprio nucleo*

familiare, mediante la produzione della dichiarazione fiscale Mod. 730 non ritenuta idonea e valida ai fini di poter determinare la fascia di provvidenza spettante al richiedente. Nel merito: in via principale, riformare e \ o annullare la sentenza n. 10 / 2021 del 13.01.2021 del Tribunale di Forlì, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo Familiari, proposta dal sig. Diop El Hadji Lamine, relativamente al periodo 01 gennaio 2018 – 30 giugno 2019, alle medesime condizioni previste per i cittadini Italiani, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello; conseguentemente condannare l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, a corrispondere al sig. Diop El Hadji Lamine la somma netta di € 9.045,48 quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo 01 gennaio 2018 – 30 giugno 2019, oltre alle somme che si andranno a maturare fino alla pubblicazione della sentenza ...”.

A supporto delle suesposte conclusioni, l'appellante, oltre ad aver formulato richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ha articolato sei motivi di gravame così rubricati: “1) *Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata ricostruzione del fatto – erronea valutazione dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di autorizzazione al percepimento degli assegni familiari (ANF)*; 2) *Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della prestazione dell'Assegno al Nucleo Familiare – erronea valutazione del requisito reddituale*; 3) *Violazione del diritto di parità di trattamento in materia assistenza sociale e protezione sociale previsti dalla direttiva n. 2011/98/UE e 2003/109/CE – erronea applicazione dell'art. 11, comma 2 direttiva n. 2003/109/CE, erronea applicazione del considerando n. 24 della direttiva n. 2011/98/UE anche in merito alla documentazione richiesta anche in virtù della pronuncia della CGUE del 25.11.2020 nelle cause n. C-302/19 e C-3030/19*; 4) *Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della natura assistenziale ed essenziale della prestazione Assegno al Nucleo Familiare – erronea applicazione dell'art. 11, comma 4 e del considerando n. 13 della direttiva n. 2003/109/CE*; 5) *Errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione ANF – mancata contestazione di INPS circa un fatto decisivo del giudizio – errata applicazione del principio di non contestazione di un fatto - violazione ex art. 115 c.p.c.*; 6) *Contraddittorietà tra le motivazioni della sentenza gravata ed il dispositivo”.*

Nell'atto d'appello, a specifica censura delle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, si afferma che “il lavoratore richiedente, azionava il giudizio di primo grado allegando ogni documentazione utile ai fini di determinare l'accertamento del diritto dell'istante a poter richiedere (e percepire) Assegni per il Nucleo Familiare, ovvero il titolo di soggiorno (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), certificati comprovanti il rapporto di coniugio-filiazione (certificazioni provenienti

dall'Ambasciata Italiana in Senegal, ovvero dal Consolato Senegalese in Italia, tradotti e legalizzati), status di lavoratore dipendente (estratto conto contributivo INPS), la situazione reddituale (indicati nei conteggi formulati dal consulente e modello 730 – CUD)”.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello ex adverso proposto chiedendo *“in via preliminare – pregiudiziale, sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale su questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. n. 69 del 1988 convertito in L. 153 / 1988 per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva 2011 / 88 art. 12, paragrafo 1 lett e) ed art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c) sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria 9379 / 21; nel merito, rigettare l'appello proposto da DIOP EL HADJI LAMINE siccome infondato in fatto ed in diritto, e, comunque, non provato, e per l'effetto confermare la sentenza n. 10 / 2021 emessa dal Tribunale di Forlì, sezione lavoro ...”.*

Vanno innanzitutto disattese le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. della questione d'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 153 / 1988 e di sospensione del giudizio in dipendenza della sottoposizione alla Corte costituzionale del vaglio di tale norma da parte della Corte di cassazione con ordinanza n. 9379 / 2021. Invero, dirimente ai fini della decisione della presente causa, non è l'interpretazione di tale norma ⁽¹⁾, atteso che, come efficacemente sintetizzato nella citata ordinanza della Suprema Corte (p.fo 10), *“con sentenza della*

¹ Quanto alla natura previdenzial-assistenziale dell'istituto l'ordinanza della S.C. cit. ha già puntualizzato (p.fi 7-8) che *“quanto alla natura della prestazione, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha avuto modo di evidenziare la natura duplice dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. n. 153 del 1988, art. 2: - da un lato, le Sezioni Unite della Corte di cassazione 7 marzo 2008, n. 6179 hanno attribuito al trattamento in esame natura previdenziale essendo lo stesso fondato sul meccanismo finanziario di provvista della contribuzione dei datori di lavoro e di erogazione congiunta con la retribuzione (art. 2, comma 3 sopra riportato) e non essendo raccordato alla retribuzione del "capofamiglia" - come avveniva con il previgente D.P.R. 30 maggio 1955, n. 1124, art. 1 - ed al numero e qualità delle persone a carico, in misura differenziata per i vari comparti produttivi e settori merceologici; l'assegno per il nucleo familiare è infatti raccordato al reddito, di qualsiasi natura, e non del singolo lavoratore, ma a quello complessivo del suo nucleo familiare (comma 9) e nello stesso senso, la Corte Costituzionale (Corte Cost. 14 dicembre 1995 n. 516), ha evidenziato l'unificazione della funzione previdenziale del nuovo istituto che rafforza la stretta correlazione con il tipo di pensione goduta e valorizza gli elementi strutturali del trattamento familiare in esame in quanto finanziato dai contributi versati da parte di tutti i datori di lavoro (cui si aggiunge il concorso integrativo dello Stato L. n. 153 del 1988, ex art. 2, comma 13), ed il sistema di erogazione, attuato mediante anticipazione del datore di lavoro che è autorizzato a porre a conguaglio quanto versato con il proprio debito contributivo; - peraltro, Cass. n. 6351 del 30 marzo 2015 e Cass. n. 3214 del 2018, ricollegandosi a precedenti pronunce e valorizzando l'incidenza del numero e della condizione psico-fisica dei componenti del nucleo familiare e del reddito prodotto dal medesimo nucleo, hanno affermato la natura assistenziale dell'assegno per il nucleo familiare; si è dunque affermato che l'istituto in esame realizza una compenetrazione tra strumenti previdenziali ed assistenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno dei propri componenti e quindi tale istituto integra quelle rientranti nell'ambito della previsione di cui all'art. 12, par. 1, lett. e della direttiva 98/2011/UE, che contempla, tra quelli per i quali va assicurata la parità di trattamento, "i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”*”.

CGUE Quinta Sezione nella causa C- 302/109 del 25 novembre 2020, è stato affermato che l'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE osta a una normativa di uno Stato membro come la L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'art. 2, lett. c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo” e che la rimessione alla Corte costituzionale ha luogo al fine di dare esecuzione a tale sentenza, poiché (p.fi 21, 22 e 23) “nel caso di specie, esclusa la possibilità di interpretare il testo di legge italiana in senso conforme alla lettura fornita dalla CGUE, non potendosi dare immediata applicazione ad una disciplina eurounitaria inesistente, quella che viene definita "disapplicazione" altro non realizzerebbe che una modifica della norma nazionale mediante la sostituzione del criterio della reciprocità ovvero della specifica convenzione internazionale con quello della parità di trattamento, ove i destinatari diretti della prestazione siano cittadini di paesi non Europei titolari di un permesso di lungo soggiorno ai sensi della citata direttiva; tale operazione, del tutto distante dal fenomeno che si suole descrivere con l'efficacia diretta delle direttive self executing, si tradurrebbe inevitabilmente in un intervento di tipo manipolativo inibito a questa Corte di legittimità che, nell'esercizio di un doveroso self restraint, non può estendere i propri compiti oltre quelli che l'ordinamento le attribuisce e che non possono oltrepassare i limiti della interpretazione ed applicazione delle leggi; in altre parole, quando - come nel caso di specie - la direttiva Euro unitaria non produca effetti diretti e non sia possibile ad essa adeguare in via interpretativa le regole interne (ostandovi il chiaro tenore letterale di queste ultime), non resta che investire della questione la Corte costituzionale”.

Dirimente ai fini della presente decisione – con l'irrelevanza, per quanto detto, dei motivi d'appello sub n. 2, 3 e 4, così come della subordinata questione di compatibilità della disciplina dell'A.N.F. con la normativa eurounitaria in punto di documentazione dell'istanza (peraltro, per come dedotta, soltanto in sede amministrativa, stante il pacifico, generale principio d'inidoneità delle autocertificazioni alla prova dei fatti in sede giurisdizionale ²) – in guisa di “ragione

² In tal senso v. ex multis Cass. n. 703 e 15486 / 2007. Del resto, della necessità di prova attagliata alla particolarità della fattispecie dedotta, il ricorrente si dimostra edotto laddove cita a pag. 10 dell'atto d'appello la documentazione richiesta, nel distinto ambito delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, ai cittadini extracomunitari per i familiari residenti all'estero (ex art. 1, co. 1325, delle legge n. 296 / 2006: a. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine), cioè documentazione rilevante ed attendibile anche ai fini della prova della domanda qui svolta.

liquida prevalente” è la questione, ben focalizzata dal primo Giudice, anche per richiamo a precedente conforme, della assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente / appellante del requisito reddituale, che è consustanziale alla concessione del beneficio, determinandone l’an oltre al quantum, e le sue conseguenze.

L’appellata sentenza puntualizza che “il ricorrente ha del tutto omesso qualsiasi informazione al riguardo”: il Diop ha infatti allegato al ricorso le proprie dichiarazioni dei redditi, mod. 730 (doc. 18 e 19) presentate per gli anni 2016 e 2017, che peraltro riportano l’indicazione come viventi a carico di coniuge e cinque figli (l’attuale domanda concerne coniuge e sei figli), pacificamente costituenti mere dichiarazioni di scienza (e non autocertificazioni), e che attestano, ai fini della vivenza a carico, soglie e componenti di reddito non omogenei rispetto a quelli richiesti in autocertificazione ai fini degli A.N.F., e ha allegato un “prospetto somme dovute a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare al sig. Diop El Hadji Lamine” (doc. 11, che per chiarezza si riproduce in nota ³) che contiene un semplice conteggio su base capitaria di presunte differenze d’importo dell’assegno dovuto, ma nulla espone né afferma, neppure in negativo, circa la condizione reddituale dei soggetti per cui è richiesto il beneficio. Ne discende che la condizione d’impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio costituisce un semplice sottinteso inespresso della domanda.

Come su tali basi possa pretendere il Diop (col primo e col quinto motivo d’appello) di ritenere integrata la non tempestiva (perché asseritamente contenuta soltanto nelle note conclusionali) contestazione dell’assunto da parte dell’INPS, e quindi la sua prova, appare incomprensibile, laddove si consideri che: 1) il ricorso in primo grado

3

NUCLEO FAMILIARE SIG. DIOP EL HADJI LAMINE

REDDITO	ANNO	PERIODO	N. COMPONENTI	ASSEGNO	ANF PERCEPITO	N. MESI	DIFFERENZE
20109	2016	01/01/2018 - 30/06/2018	7	593,75	98,75	6	2970
21279	2017	01/07/2019 - 31/03/2019	7	588,75	92,55	9	4465,8
21279	2017	01/04/2019 - 30/06/2019	8	732,06	195,5	3	1609,68
							9045,48

REDDITO: RISULTANTE DAI CUD E CU IN POSSESSO DEL SIG. DIOP EL HADJI LAMINE
ASSEGNO: RISULTANTE DALLE TABELLE INPS RELATIVE ALL'ANNO DI RIFERIMENTO

NUCLEO DIOP EL HADJI LAMINE		
COMPONENTE	GRADO DI PARENTELA	PERIODO
DIOP OUSSEYNOU	FIGLIO	01/01/2018 - 30/06/2019
DIOP ASSANE	FIGLIO	01/01/2018 - 30/06/2019
DIOP MANSOUR	FIGLIO	01/01/2018 - 30/06/2019
DIOP ABDOULAYE	FIGLIO	01/01/2018 - 30/06/2019
FAMILIARI PER I QUALI PERCEPISCE ANF		
COMPONENTE	GRADO DI PARENTELA	PERIODO
MBAYE YACINE	MOGLIE	01/01/2018 - 30/06/2019
DIOP ABDOULAYE	FIGLIO	01/01/2018 - 30/06/2019
DIOP MOHAMED	FIGLIO	01/04/2019 - 30/06/2019

non contiene neppure un'affermazione espressa dell'impossidenza di redditi o beni nel Paese di residenza dei quattro figli per cui è richiesta l'implementazione del beneficio (a pag. 3 trovasi la semplice locuzione, in relazione al diniego del beneficio ma con riferimento alla sufficienza del permesso di soggiorno di lungo periodo, *"nonostante il lavoratore sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma comunitaria"*, requisiti peraltro neppure indicati, e in finale il calcolo della somma pretesa); 2) l'INPS in comparsa di risposta eccepisce (a pag. 5) *"che al momento si sono potuti verificare solo i redditi prodotti dal signor DIOP"*, contesta (a pag. 7) il quantum richiesto e conclude (a pag. 8) per l'infondatezza del ricorso *"siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato"*; 3) che gli oneri di deduzione, allegazione e prova previsti dagli artt. 414 e 416 c.p.c. si pongono in parallelo, di talché il grado di specificità della contestazione si correla al grado di specificità dell'allegazione attorea, qui insussistente.

Per completezza, ed in assenza di richieste o integrazioni probatorie sul punto anche nel ricorso d'appello, va altresì escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una *"pista probatoria"*, percorribile da questa Corte, atteso che *"nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo"* (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358 / 2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede, tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *"in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) **rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale**"* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui *"nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarì e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, **ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello**"* (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).

Vanno poi recepiti e confermati gli assunti contenuti nell'appellata sentenza: 1) in punto d'irrelevanza della circostanza che il rifiuto dell'INPS dell'autorizzazione all'inserimento dei familiari, oggetto della prima domanda trasmessa, abbia precluso la compilazione del secondo modulo prescritto in materia, contenente l'autocertificazione dei redditi (di cui al primo motivo d'appello), posto che *“il sistema di tutela giudiziale in materia fondato su giudizi che attengono ai diritti (ed ai rapporti giuridici) e non già incentrati sulla legittimità formale di un determinato atto amministrativo (cosicché, seppure un atto procedimentale possa dirsi viziato, il risultato processuale sarà sempre e solo ancorato all'esistenza o meno del diritto soggettivo)”*, e 2) in punto d'impossibilità di procedere allo scrutinio della domanda attorea limitandone la portata all'accertamento in astratto del diritto con condanna generica in relazione al quantum (in tal caso con sospensione del processo per la summenzionata pregiudiziale di legittimità costituzionale della norma), sia perché, come già detto, *“l'an della prestazione, nel caso di specie, è indissolubilmente legato anche all'individuazione della fascia di reddito familiare complessivo: si tratta, dunque, non già di una unica prestazione (gli A.N.F. in generale), ma di un fascio di prestazioni, di diversa entità, ciascuna delle quali ancorata ad uno specifico requisito reddituale, mancante il quale non è possibile (in alcun modo) collocare la domanda in alcuno degli scaglioni che rappresentano le tante prestazioni che vanno genericamente sotto il nome di A.N.F.”*, sia perché *“la richiesta di condanna del ricorrente è sempre stata specifica e determinata anche nel quantum, che rappresenta uno specifico profilo della domanda e che è onere dell'attore dimostrare. Ed ovviamente non si può trasformare - in mancanza della volontà delle parti ed a certe condizioni - un rigetto per mancanza di prova del quantum in un accoglimento limitato al solo an debeatur”*.

Va infine respinto anche l'ultimo motivo d'appello del Diop atteso che la lamentata contraddittorietà si riferisce semplicemente ad elemento contenuto nella sentenza ritrascritta a fini motivazionali non ricorrente nella presente fattispecie, comunque irrilevante ai fini della decisione.

Per quanto precede l'appello proposto dal Diop va respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Ne consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese del grado, giusta liquidazione in dispositivo, in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4, co. 1, D.m. n. 55 / 2014, stanti le condizioni soggettive e la serialità del contenzioso in esame.

All'autocertificata condizione reddituale di esonero del ricorrente dal versamento del contributo unificato consegue che non ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. 24.12.12 n. 228, ai fini del versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

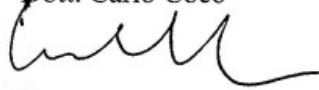
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
respinge l'appello.

Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, per compensi, in euro 600,00, oltre accessorie come per legge.

Così deciso in Bologna il 5.10.2021

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

[minuta depositata il 6.10.2021]